

**Legge**  
**di applicazione della legge federale sui giochi in denaro**  
**(LALGD)**

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) e l'ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 (OGD);  
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7931 del 18 novembre 2020;  
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7931 del 28 febbraio 2023;  
dopo discussione,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Oggetto**

**Art. 1** La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

**Scopo**

**Art. 2** Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare:

- a) l'ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro;
- b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo;
- c) l'utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro;
- d) l'imposizione delle case da gioco.

**Dipartimento competente e regolamento d'applicazione**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l'applicazione della presente legge e adotta le norme necessarie a questo scopo.

Capitolo secondo  
**Giochi in denaro di grande estensione**

**Giochi di grande estensione**

**Art. 4** Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande estensione.

Capitolo terzo  
**Giochi in denaro di piccola estensione**

Sezione 1  
**Disposizioni comuni**

**Definizioni**

**Art. 5** Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede disposizioni diverse.

**Obbligo d'autorizzazione**

**Art. 6** Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.

**Giochi di piccola estensione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Sul territorio cantonale è permesso lo svolgimento di giochi di piccola estensione, a condizione che vengano rispettate le direttive federali e cantonali in materia di giochi in denaro.

<sup>2</sup>Le scommesse sportive locali sono permesse unicamente in occasione di eventi che presentano un particolare interesse culturale o per la collettività.

<sup>3</sup>Ai minori di 18 anni non è permesso partecipare a piccoli tornei di poker.

<sup>4</sup>L'organizzatore è responsabile del corretto svolgimento dei giochi e del rispetto del divieto per i minori.

<sup>5</sup>Rimangono in ogni caso escluse le classiche competizioni sportive a livello regionale.

### Presentazione di un rapporto e dei conti

**Art. 8** <sup>1</sup>Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato rendiconto finanziario.

<sup>2</sup>Il regolamento d'applicazione determina in particolare i termini, la documentazione, le modalità di presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.

### Coordinazione intercantonale

**Art. 9** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali delle convenzioni sottoscritte.

<sup>3</sup>Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l'organizzazione, nonché l'obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita.

## Sezione 2 Disposizioni aggiuntive

### Piccole lotterie

#### a) definizione

**Art. 10** Le piccole lotterie comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di beneficenza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.

#### b) condizioni

**Art. 11** L'autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni:

- a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell'art. 33 e 34 LGD e della relativa ordinanza;
- b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell'importo dei biglietti emessi;
- c) è vietato affidare tutta l'organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice;
- d) se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

#### c) condizioni supplementari per le lotterie in senso stretto

**Art. 12** <sup>1</sup>Per le lotterie in senso stretto è inoltre necessario che:

- a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, la data dell'estrazione, le modalità di pubblicazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;
- b) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria;
- c) l'estrazione sia aperta al pubblico, comunicata almeno cinque giorni prima all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione e resa pubblica secondo le modalità stabilite, ma almeno tramite un sito internet che resta accessibile per almeno un anno.

<sup>2</sup>Al momento dell'estrazione della lotteria è necessaria la presenza di un agente di polizia quando non è data la contemporanea presenza di almeno buona parte dei suoi partecipanti.

### Lotterie di intrattenimento

**Art. 13** Non necessitano dell'autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura, ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 della LGD.

### Obblighi di documentazione

**Art. 14** Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l'attività irreprensibile.

### Rifiuto dell'autorizzazione

**Art. 15** <sup>1</sup>L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) nei due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in materia di giochi in denaro;

- b) non gode di buona reputazione;
- c) non garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;
- d) non offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi;
- e) non garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

#### Ripartizione dell'utile

**Art. 16** Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

#### Tombole

##### a) definizione

**Art. 17** La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale tanto la distribuzione delle cartelle quanto l'estrazione dei numeri si svolgono in occasione dell'evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.

##### b) durata e validità

**Art. 18** <sup>1</sup>Di principio l'autorizzazione è valida per l'organizzazione di una sola tombola.

<sup>2</sup>Può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate massimo 26 tombole.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e dei conti.

##### c) autorizzazione

**Art. 19** In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 cpv. 1 necessitano dell'autorizzazione cantonale le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.

##### d) cartelle fornite dallo Stato

**Art. 20** <sup>1</sup>Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella e l'eventuale procedura di restituzione.

#### Piccoli tornei di poker

**Art. 21** <sup>1</sup>I requisiti degli articoli 32, 33, 36, 37, 39 e 40 LGD e dell'articolo 39 OGD si applicano ai piccoli tornei di poker organizzati nel Cantone.

<sup>2</sup>L'organizzatore mette a disposizione dei giocatori, in modo chiaramente visibile, le informazioni necessarie alla partecipazione al gioco come pure le informazioni relative alla prevenzione del gioco patologico.

<sup>3</sup>Può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 6 mesi in cui possono essere organizzati al massimo 6 tornei.

<sup>4</sup>La richiesta deve specificare:

- a) il numero massimo di giocatori;
- b) l'importo della posta di partenza;
- c) le date e gli orari dei tornei e il numero di tornei per giorno;
- d) l'importo della tassa di iscrizione.

#### Scommesse sportive locali

**Art. 22** <sup>1</sup>I requisiti degli articoli 32, 33, 35, 37, 39 e 40 LGD e dell'articolo 38 OGD si applicano alle scommesse sportive locali che possono essere organizzate nel Cantone.

<sup>2</sup>L'autorizzazione è rilasciata applicando per analogia le disposizioni relative alle piccole lotterie.

### Capitolo quarto Autorità di vigilanza

#### Compiti

**Art. 23** <sup>1</sup>L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.

<sup>2</sup>Essa può assegnare incarichi alla polizia per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e d'esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.

<sup>3</sup>L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della procedura di autorizzazione.

#### Capitolo quinto

### Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo

#### Fondo gioco patologico

**Art. 24** <sup>1</sup>Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività o progetti nell'ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.

<sup>2</sup>Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

#### Prevenzione, lotta alla dipendenza e revoca dell'esclusione dal gioco

**Art. 25** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato designa il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza da gioco e il servizio specializzato per la revoca dell'esclusione dal gioco.

<sup>2</sup>Esso attua misure di prevenzione contro il gioco eccessivo, offre adeguate possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine e collabora all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 4 cpv. 2.

<sup>3</sup>A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché privati.

<sup>4</sup>Per adempiere i propri compiti legali, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute, a misure d'aiuto sociale, a perseguimenti e a e sanzioni amministrativi o penali.

#### Capitolo sesto

### Utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione

#### Fondi Swisslos e Sport-toto

**Art. 26** <sup>1</sup>Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.

<sup>2</sup>Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo.

<sup>3</sup>Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio. Rimangono di regola di competenza del Consiglio di Stato i contributi assegnati per la costruzione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti.

#### Capitolo settimo

### Tasse

#### Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B

**Art. 27** <sup>1</sup>Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B conformemente a quanto previsto dalla LGD.

<sup>2</sup>La tassa cantonale corrisponde all'aliquota massima ammissibile secondo la LGD.

#### Tasse per autorizzazioni

**Art. 28** <sup>1</sup>Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata e ogni corso offerto.

<sup>2</sup>L'ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.

#### Imposizione del prodotto dei giochi

**Art. 29** <sup>1</sup>Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una tassa del 10%.

<sup>2</sup>I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

#### Capitolo ottavo

### Sanzioni e procedura di ricorso

#### Revoca

**Art. 30** L'autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente legge in maniera ripetuta o grave.

#### Disposizioni penali

**Art. 31** <sup>1</sup>Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 con una multa sino a 50'000 franchi.

<sup>2</sup>Nel caso in cui l'organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è quest'ultimo ad essere punito.

<sup>3</sup>Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.

<sup>4</sup>Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.

#### Rimedi di diritto

**Art. 32** <sup>1</sup>Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### Capitolo nono Norme varie e finali

#### Obbligo di notifica da parte delle autorità

**Art. 33** <sup>1</sup>Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

#### Abrogazione

**Art. 34** La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.

#### Entrata in vigore

**Art. 35** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>1</sup>

Pubblicata nel BU **2023**, 245.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 245.